

NOTIFICA PEC: REGOLARE ANCHE SE CON OGGETTO NON CONFORME ALLA LEGGE 53/1994

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione, ordinanza n. 37527 del 30 novembre 2021 hanno ritenuto che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

IL CASO

La Corte territoriale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello di ommissis avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di pagamento di differenze retributive, perché tardivo in quanto depositato il 5 settembre 2016, oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a mezzo PEC, il 6 luglio 2016, da Unimega s.n.c. in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese ed estinta. Riteneva che la notificazione della sentenza, di cui l'appellante che pure dava atto di averla ricevuta, deduceva la nullità o l'inesistenza per omessa indicazione nel messaggio PEC delle indicazioni prescritte, così da non percepire l'importanza del messaggio, fosse non già inesistente, ma al più viziata di nullità, se non soltanto di irregolarità, e pertanto sanata dal raggiungimento dello scopo.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono infondati i motivi di doglianza, precisando che, ai sensi della normativa vigente, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti *ratione temporis*; qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito, in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Ciò premesso, la Corte ritiene che tutte le contestazioni sulla regolarità del procedimento di notifica telematica cd. "in proprio", ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, non appaiono fondate, alla luce dell'orientamento assunto da in *subiecta materia* dagli Ermellini, ed in particolare avendo riguardo alla decisione a Sezioni Unite n. 7665/2016 e n. 23620/2018 nelle quali si afferma che "la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale", per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto.

In particolare, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la decisione n. 7665/2016, ha sancito il principio secondo il quale "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".

Opera, infatti l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio, sancito in via generale secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.